



CODICE ETICO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione
di Page Europa Srl
in data 30 marzo 2026

SOMMARIO

ART. 1.	NATURA E SCOPO DEL DOCUMENTO	3
ART. 2.	STRUTTURA DEL CODICE ETICO	3
ART. 3.	AMBITO DI APPLICAZIONE	4
3.1	DESTINATARI	4
ART. 4.	OSSERVANZA DELLA NORMATIVA	5
ART. 5.	MORALITÀ	5
ART. 6.	PROFESSIONALITA'	6
ART. 7.	CORRETTEZZA E CONFLITTO DI INTERESSI	6
ART. 8.	VALORE DEL CAPITALE UMANO E RISPETTO DELLA PERSONA	6
ART. 9.	TUTELA PRIVACY, PROTEZIONE DATI PERSONALI E SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI	8
9.1	PRIVACY E PROTEZIONE DATI PERSONALI	8
9.2	PROTEZIONE DATI PERSONALI - PRINCIPALI ILLECITI	8
9.3	PRINCIPI GENERALI DI CORRETTEZZA ED ETICA NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ...	8
ART. 10.	INFORMAZIONI CONFIDENZIALI E PROPRIETARIE	10
ART. 11.	TRASPARENZA	10
ART. 12.	TRACCIABILITÀ	10
ART. 13.	RISERVATEZZA	11
ART. 14.	DIGNITÀ E UGUAGLIANZA	12
ART. 15.	RESPONSABILITÀ IN AMBITO ESG	13
ART. 16.	TUTELA DELL' AMBIENTE.....	14
ART. 17.	INTELLIGENZA ARTIFICIALE.....	14
ART. 18.	RIPUDIO DI OGNI FORMA DI TERRORISMO E DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA.....	14
ART. 19.	ORGANI SOCIALI	16
ART. 20.	RAPPORTI CON GLI AZIONISTI	16
ART. 21.	RAPPORTI CON IL MERCATO	17
21.1	CONCORRENZA LEALE	17
21.2	ANTITRUST	17
21.3	CONFLITTO DI INTERESSI	17
21.4	PRATICHE COMMERCIALI ETICHE.....	18
21.5	TUTELA DELLA TRASPARENZA NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI (ANTI-RICICLAGGIO)	18
ART. 22.	RAPPORTI CON ORGANI DI INFORMAZIONE	19

Codice Etico Zenita Group

ART. 23.	VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO AZIONARIO.....	19
ART. 24.	TRASPARENZA DELLA CONTABILITA' AZIENDALE.....	19
ART. 25.	TUTELA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE	20
ART. 26.	CONTRIBUTI SPONSORIZZAZIONI E OMAGGI.....	20
ART. 27.	SELEZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	21
ART. 28.	SICUREZZA E SALVAGUARDIA DELLA SALUTE E DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	22
ART. 29.	CRESCITA PROFESSIONALE	23
ART. 30.	TUTELA E USO CORRETTO DEI BENI AZIENDALI	23
30.1	REGOLE DI TIPO GENERALE	23
30.2	TITOLARITA' DEI BENI E DELLE RISORSE INFORMATICHE.....	24
30.3	RESPONSABILITA' PERSONALE DELL'UTENTE	24
ART. 31.	USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI.....	24
ART. 32.	FUMO	25
ART. 33.	MOLESTIE SUL LUOGO DI LAVORO.....	25
ART. 34.	CRITERI DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DEI CLIENTI	26
ART. 35.	CRITERI DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DEI FORNITORI.....	26
ART. 36.	CRITERI DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DELLA PA E DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE .	27
ART. 37.	RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI	27
ART. 38.	MISURE ANTI-CORRUZIONE	27
ART. 39.	FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	29
ART. 40.	CONTROLLO INTERNO	29
ART. 41.	SISTEMA DI SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING	29

CODICE ETICO

Art. 1. NATURA E SCOPO DEL DOCUMENTO

Zenita Group è una realtà *leader* della *System Integration*, il cui *core business* è rappresentato dalla progettazione, integrazione e gestione di soluzioni tecnologiche innovative, grazie a competenze specialistiche in ambito *networking*, *cyber security*, *data center*, *cloud*, *enterprise application* e *IOT*.

Il raggruppamento nasce nel 2020 dall'incontro di realtà imprenditoriali italiane d'eccellenza, accomunate da *core business* sinergici e inizialmente riunite sotto il marchio Maticmind.

Con l'operazione di *rebranding* dell'ottobre 2025, il Gruppo ha deciso di cambiare l'immagine con cui si presenta al mercato scegliendo il nome Zenita Group: ciò per rappresentare al meglio la propria evoluzione e visione strategica, nonché creare un'identità comune a tutte le Società che lo compongono.

Il Codice etico rappresenta lo strumento attraverso cui le Società di Zenita Group (di seguito anche "Gruppo") definiscono e comunicano la propria identità valoriale, impegnandosi a preservarne nel tempo integrità, credibilità e sostenibilità. Esso raccoglie principi generali e regole di condotta che il Gruppo sceglie volontariamente di adottare e rendere pubbliche, quale manifestazione concreta della propria responsabilità verso tutti gli *stakeholder* con cui interagisce.

Il Codice si fonda sul rispetto dei diritti umani, della dignità della persona, dei principi di legalità, correttezza, trasparenza, responsabilità, riservatezza e sostenibilità. Tali valori guidano ogni attività e ogni relazione, interna ed esterna, riconoscendo che i comportamenti individuali producono effetti diretti sulla reputazione e sul valore di Zenita Group.

Zenita Group ritiene pertanto essenziale esprimere con chiarezza e condividere tali principi, valori, regole comportamentali e responsabilità comuni con le persone che collaborano con il Gruppo e con chi ha un legittimo interesse nei confronti delle attività svolte l'adesione a questi principi rafforza la fiducia di clienti, partner, investitori, istituzioni e delle persone che lavorano nell'organizzazione o aspirano a farne parte.

Per questo il Codice etico costituisce un punto di riferimento quotidiano e uno strumento di prevenzione: aiuta a riconoscere situazioni ambigue o potenzialmente rischiose, nonché atteggiamenti o relazioni che potrebbero mettere in pericolo l'azienda o i suoi *stakeholder*. Conoscerlo e applicarlo è un dovere per tutti, poiché la reputazione e il successo dell'organizzazione sono il risultato dell'impegno responsabile e dell'attenzione di ciascuno.

A tal fine, Zenita Group vigila sull'osservanza del Codice Etico predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo allo scopo di garantirne il rispetto.

Art. 2. STRUTTURA DEL CODICE ETICO

Il presente Codice Etico si compone delle seguenti parti:

1. Principi etici generali

2. Norme comportamentali nell'ambito della Corporate Governance
3. Norme comportamentali nelle relazioni con il personale
4. Norme comportamentali nei confronti di terzi
5. Meccanismi di attuazione

Art. 3. AMBITO DI APPLICAZIONE

Questo Codice Etico si applica a tutte le Società di Zenita Group, sia in Italia sia all'estero, in quanto parte integrante delle disposizioni aziendali di Gruppo.

È dunque vincolante per gli amministratori, i dipendenti e tutti coloro che operano in nome e per conto delle Società di Zenita Group e, ove espressamente previsto, per alcuni soggetti terzi nei loro rapporti contrattuali con le Società del Gruppo.

In linea generale, Zenita Group auspica tuttavia che, a prescindere dagli obblighi contrattuali espressi, i propri *stakeholder* aderiscano spontaneamente ai principi su cui il Codice si fonda, come base di un rapporto di fiducia reciproca.

3.1 DESTINATARI

Il presente Codice Etico è vincolante per tutte le Società appartenenti a Zenita Group e deve essere osservato non solo dal Consiglio di Amministrazione, dai soci e dai dipendenti di ciascuna Società del Gruppo, ma anche da ogni soggetto che svolge attività in nome e/o per conto delle stesse, ovunque esse operino, sia in Italia che all'estero, inclusi organi di controllo, revisori, procuratori, collaboratori, consulenti, fornitori e partner.

I soggetti tenuti al rispetto del Codice sono definiti "Destinatari".

PARTE I: PRINCIPI ETICI GENERALI

I principi etici generali di Zenita Group individuano i valori di riferimento alla base di ogni comportamento e per ogni momento della vita dell'azienda.

L'insieme di tali principi è allineato con le leggi e i regolamenti vigenti nei vari Paesi in cui opera Zenita Group e con le fonti di *soft law* nazionali e sovranazionali, quali:

- la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948;
- le Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro;
- le Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali;
- il programma Global Compact delle Nazioni Unite;
- i Principi Guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;
- la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione;
- i Principi dell'OMS;
- la Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali;
- la Carta dei diritti fondamentali dell'UE del 2000.

Art. 4. OSSERVANZA DELLA NORMATIVA

Zenita Group ha come principio imprescindibile il rispetto delle leggi, dei regolamenti e in generale delle normative vigenti in Italia, nell'Unione Europea ed in tutti i Paesi in cui si trova ad operare.

Nell'ambito delle proprie funzioni, i Destinatari sono tenuti a rispettare le norme dell'ordinamento giuridico (nazionale, sovranazionale o straniero) in cui essi operano.

Ciascun Destinatario, oltre ai principi generali di diligenza e fedeltà di cui all'art. 2104 c.c., è tenuto ad osservare anche le prescrizioni comportamentali contenute nei contratti collettivi ad esso applicabili, nonché la normativa aziendale, in quanto attuazione di obblighi normativi.

I Destinatari che si trovano ad operare presso clienti sono tenuti a prendere visione del Codice Etico, dei Regolamenti interni o dei documenti analoghi del cliente e sono tenuti a rispettare la regola più stringente fra quella in essere in Zenita Group e quella del cliente. Qualora principi o regole in essere presso il cliente siano in contrasto con il presente Codice Etico, con normative nazionali, sovranazionali o dello stato in cui si opera, i Destinatari devono informare l'Organismo di Vigilanza di riferimento su tali discrepanze.

In nessun caso è ammesso perseguire o realizzare l'interesse di Zenita Group in violazione di leggi.

Art. 5. MORALITÀ

Ciascun Destinatario, tenuto conto dei vari contesti sociali, economici, politici e culturali di riferimento, deve tenere una condotta ispirata all'integrità morale e in particolare ai valori di onestà, correttezza, buona fede e trasparenza, perché da essa dipende la reputazione del Gruppo.

Art. 6. PROFESSIONALITA'

Ciascun Destinatario svolge la propria attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperando il massimo impegno nel conseguimento degli obiettivi assegnati e svolgendo con diligenza le necessarie attività di approfondimento e aggiornamento.

La professionalità comprende inoltre:

- l'innovazione continua: adattarsi, rimettersi in discussione, modificare il proprio approccio per semplificare e migliorare i processi e servizi;
- lo sviluppo delle competenze: investire nell'accrescimento delle proprie conoscenze tecniche e favorire la condivisione di esperienze e buone pratiche;
- la ricerca dell'eccellenza: fornire sempre standard di qualità elevati, mirando al miglioramento costante delle prestazioni aziendali.

Art. 7. CORRETTEZZA E CONFLITTO DI INTERESSI

I Destinatari, e in particolare l'organo amministrativo, i dipendenti e i procuratori speciali delle Società di Zenita Group, devono evitare situazioni o attività che possano condurre a conflitti di interesse con Zenita Group: a tal proposito, i Destinatari non utilizzano la propria posizione lavorativa e le informazioni acquisite nel proprio lavoro in maniera tale da creare conflitto tra i propri interessi personali e gli interessi aziendali.

Fermo restando quanto dettato dalle norme contrattuali vigenti in materia, i dipendenti delle Società del Gruppo non devono assumere incarichi esterni in società o imprese commerciali i cui interessi siano direttamente o anche solo potenzialmente contrastanti o interferenti con quelli di Zenita Group.

Art. 8. VALORE DEL CAPITALE UMANO E RISPETTO DELLA PERSONA

Per Zenita Group, il rispetto della persona è al centro delle politiche aziendali. Ciò significa, in primo luogo, che Zenita Group dà assoluta priorità alla protezione della dignità e dell'integrità fisica e morale di tutte le persone con cui si interfaccia, e in particolar modo dei propri dipendenti e collaboratori, nonché alla valorizzazione del fattore umano quale risorsa indispensabile anche per il successo aziendale. Per questo, Zenita Group sostiene la creazione di un ambiente lavorativo etico, improntato ai principi di eguaglianza, non discriminazione e rispetto dei diritti e delle libertà dei lavoratori.

Oltre alle norme stabilite dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, il riconoscimento di strumenti d'incentivazione e l'accesso a ruoli e incarichi superiori sono legati ai meriti individuali dei dipendenti, tra i quali la capacità di esprimere comportamenti e competenze organizzative improntati ai principi etici di riferimento del Gruppo, di cui al presente Codice.

Zenita Group incentiva la formazione del capitale umano attraverso la creazione di opportunità di impiego, disconoscendo e ripudiando ogni principio di discriminazione basato sul sesso, sulla

Codice Etico Zenita Group

nazionalità, sulla religione, sulle opinioni personali e politiche, sull'età, sulla salute e sulle condizioni economiche dei propri interlocutori, ivi inclusi i propri fornitori.

Art. 9. TUTELA PRIVACY, PROTEZIONE DATI PERSONALI E SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

9.1 PRIVACY E PROTEZIONE DATI PERSONALI

Zenita Group e i Destinatari del presente Codice Etico trattano dati personali sia per conto del Gruppo stesso che per conto dei clienti: Zenita Group si trova, inoltre, a far svolgere attività di trattamento dei dati personali ai propri fornitori sia per i dati propri che per quelli dei propri clienti.

La protezione dei dati personali è disciplinata, a livello normativo, dal Regolamento EU 679/2016, dal D.lgs. 196/2003, dal Regolamento DORA (UE) 2022/2554 per la resilienza operativa digitale del settore finanziario e dalla Direttiva NIS2 (UE) 2022/2555 per la cybersecurity e resilienza operativa, in linea con le *opinions* da parte del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati e provvedimenti generali e specifici del Garante della Protezione dei Dati Personali Italiano.

Zenita Group si impegna a tutelare la Privacy dei Destinatari nel rispetto delle normative vigenti al fine di evitare la comunicazione o la diffusione di dati personali in assenza dell'opportuna base giuridica del trattamento, tra cui il consenso dell'interessato.

L'acquisizione, il trattamento e la conservazione delle informazioni e dei dati personali dei dipendenti e degli altri soggetti di cui il Gruppo disponga avviene nel rispetto di specifiche procedure volte a garantire che persone e/o enti non autorizzati possano venirne a conoscenza. Tali procedure sono conformi alle normative vigenti.

9.2 PROTEZIONE DATI PERSONALI - PRINCIPALI ILLECITI

La commissione di reati informatici può esporre il personale e la Società a gravi responsabilità penali e amministrative, secondo le normative applicabili nei Paesi in cui opera il Gruppo. Le Società del Gruppo adottano pertanto ogni misura per prevenire tali illeciti.

Per le società italiane, tali condotte rilevano anche ai fini del D.Lgs. 231/2001.

9.3 PRINCIPI GENERALI DI CORRETTEZZA ED ETICA NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il personale delle Società di Zenita Group è tenuto a rispettare i principi di correttezza ed etica nel trattamento dei dati, sia per attività interne che per attività per i clienti. I Dipendenti devono sempre:

1. trattare dati solo ed esclusivamente al fine di svolgere le mansioni per le quali è designato o per quelle per cui è stato appositamente autorizzato e, per nessun motivo, deve trattare dati eccedenti rispetto a quanto richiesto dalle reali esigenze lavorative;
2. operare e trattare dati secondo principi di correttezza, riservatezza, necessità, buona fede ed esclusivamente per scopi leciti;
3. utilizzare gli strumenti informatici hardware e software forniti in dotazione da Zenita Group, anche temporaneamente o dai clienti (ove previsto) e per scopi strettamente aziendali, nel

Codice Etico Zenita Group

rispetto delle istruzioni fornite dal Gruppo, dai clienti e dalle norme di legge applicabili e comunque mai contrari all'ordine pubblico, al buon costume e alla morale;

4. utilizzare le proprie competenze tecnico-informatiche per salvaguardare i beni in dotazione da qualunque tipo di software dannoso (malware) o anche potenzialmente nocivo o che metta in pericolo la sicurezza o l'integrità del sistema stesso, dei sistemi aziendali o dei clienti;
5. segnalare a dpo@Maticmind.it e a privacy@Maticmind.it ogni eventuale lacuna o difficoltà dovessero incontrare, in relazione agli obblighi di cui al presente documento, nell'esecuzione del lavoro o inerenti al trattamento di dati personali per conto di Maticmind o dei clienti.

Con il Regolamento Europeo (UE) 2016/679 sono stati formalizzati degli indirizzi dati dalla Conferenza Internazionale delle Autorità di Protezione dei Dati, dal Garante della Protezione dei Dati Nazionale e dal *European Data Protection Board*.

L'approccio alla compliance in materia di dati personali, anche alla luce di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si basa sui seguenti principi:

- principio di *“Liceità, correttezza e trasparenza”*: le organizzazioni devono assicurarsi che le loro attività di raccolta dei dati personali degli utenti non infrangano la legge e che non nascondano nulla agli interessati (cfr. art. 5, del Regolamento UE 2016/679);
- principio della *“Limitazione della finalità”*: le organizzazioni devono raccogliere i dati personali solamente per uno scopo preciso, scopo che va indicato in modo chiaro nell'informativa sulla privacy. Tali dati vanno tenuti solo per il tempo necessario a completare lo scopo per cui sono stati raccolti (cfr. art. 5 GDPR);
- principio di *“Minimizzazione dei dati”*: le organizzazioni possono elaborare solo i dati personali necessari al raggiungimento della finalità per i quali sono trattati (cfr. art. 5 GDPR);
- principio di *“Esattezza”*: l'accuratezza dei dati personali è parte integrante della loro protezione (cfr. art. 5 GDPR);
- principio di *“Limitazione della conservazione”*: le organizzazioni devono eliminare i dati personali quando non sono più necessari ai propri scopi (cfr. art. 5 GDPR);
- principio di *“Integrità e riservatezza”*: i dati personali devono essere *“trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali”* (cfr. art. 5 GDPR);
- principio di *“data protection by design”*: le organizzazioni (Titolare del Trattamento e Responsabile del Trattamento sotto indicazione del Titolare stesso) devono mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e ad integrare nel trattamento le necessarie garanzie a soddisfare i requisiti del Regolamento e tutelare i diritti degli interessati (cfr. art. 25, par. 1 GDPR);
- principio di *“data protection by default”*: le organizzazioni devono mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento (cfr. art. 5 GDPR).

Art. 10. INFORMAZIONI CONFIDENZIALI E PROPRIETARIE

Sono considerate confidenziali e proprietarie tutte quelle informazioni o dati acquisiti e scambiati verbalmente, per iscritto o con qualsiasi altro mezzo da parte del dipendente nell'ambito delle proprie mansioni lavorative.

Le informazioni confidenziali e proprietarie includono qualsiasi informazione non pubblica sulla Società del Gruppo di appartenenza, incluse la tipologia di affari, i prodotti/servizi offerti o loro caratteristiche tecniche e organizzative, la situazione finanziaria, i risultati, gli obiettivi o le prospettive, i dati personali trattati dalla Società di appartenenza o per conto di clienti e qualsiasi informazione non pubblica fornita da terze parti con l'obbligo di essere mantenuta confidenziale ai fini commerciali per i quali è stata rivelata.

Le informazioni confidenziali e proprietarie sono utilizzate dai Destinatari, ma restano di proprietà della parte emittente, così come restano di titolarità di ciascuna Società del Gruppo la proprietà intellettuale delle informazioni, dei progetti, dei prodotti, dei servizi e qualsivoglia altro risultato ottenuto e prodotto dai Destinatari nel corso del rapporto in essere fra essi e Zenita Group.

Nessun impiegato o dirigente deve rivelare o divulgare alcuna informazione, a meno che non sia richiesto da una prescrizione normativa, dalle Autorità a ciò deputate.

Art. 11. TRASPARENZA

Il principio della trasparenza si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione sia all'esterno che all'interno del Gruppo.

I Destinatari sono tenuti a rispettare la trasparenza, intesa come chiarezza, completezza e pertinenza delle informazioni, evitando situazioni ingannevoli nelle operazioni compiute per conto delle Società del Gruppo; ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Tutte le azioni e operazioni devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.

Il Gruppo utilizza criteri oggettivi e trasparenti per la scelta dei fornitori. Tale scelta, nel rispetto delle norme vigenti e delle procedure interne, deve avvenire in base a valutazioni oggettive relative alla competitività, alla qualità e alle condizioni economiche praticate.

Art. 12. TRACCIABILITÀ

Zenita Group riconosce la tracciabilità quale principio fondamentale a garanzia di trasparenza, responsabilità e correttezza nei processi decisionali e operativi.

Codice Etico Zenita Group

Ogni attività rilevante deve essere adeguatamente documentata e verificabile, in modo da consentire la ricostruzione delle fasi, delle responsabilità e dei criteri adottati, nel rispetto della normativa vigente e delle procedure interne.

La tracciabilità assicura l'integrità delle informazioni, la prevenzione di comportamenti illeciti o non conformi e la possibilità di effettuare controlli efficaci, anche a posteriori.

Tutti i destinatari del presente Codice sono tenuti a collaborare affinché dati, decisioni e operazioni siano registrati in modo accurato, completo e tempestivo, favorendo una cultura aziendale improntata alla responsabilità e alla trasparenza.

Art. 13. RISERVATEZZA

I Destinatari devono assicurare la riservatezza delle informazioni conosciute in occasione delle operazioni compiute per conto di Zenita Group.

I Destinatari sono tenuti a trattare dati e informazioni aziendali esclusivamente nell'ambito e per i fini delle proprie attività lavorative e comunque a non divulgare (comunicare, diffondere o pubblicare in alcun modo) informazioni sensibili senza l'esplicito consenso degli interessati e informazioni riservate senza l'autorizzazione della Società del Gruppo coinvolta.

I Destinatari si impegnano ad assicurare l'assoluta confidenzialità delle informazioni riservate e proprietarie (rif. Art. 10), di cui verranno a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative compiute per conto di Zenita Group. In particolare, i Destinatari si impegnano a osservare le seguenti prescrizioni:

- trattare dati e informazioni delle società del Gruppo esclusivamente nell'ambito e ai fini delle proprie attività lavorative;
- non divulgare a soggetti terzi non autorizzati le informazioni riservate e proprietarie;
- adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune;
- osservare le regole e i principi di sicurezza stabiliti da ciascuna Società del Gruppo al fine di mantenere la riservatezza delle informazioni, onde prevenire accessi non autorizzati, sottrazione e manipolazione delle stesse;
- osservare rigorosamente i regolamenti e le normative vigenti, nonché le istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento in relazione alla normativa sulla Privacy e la protezione dei dati personali.

Le informazioni di cui sopra saranno coperte dall'obbligo di riservatezza per un periodo di 5 anni, successivo alla data di conclusione del rapporto lavorativo e/o di collaborazione tra i Destinatari e Zenita Group.

I Destinatari sono obbligati a garantire la confidenzialità sulle Informazioni classificate come confidenziali e proprietarie, nonché a utilizzarle esclusivamente per le attività attinenti alla mansione lavorativa e limitatamente allo scopo per cui ne hanno avuto accesso, non potendo pertanto in alcun caso farne uso differente. I Destinatari sono, inoltre, vincolati a non rivelare, trasferire e/o

comunicare, anche solo in parte, dette informazioni a terzi (società, enti o persone fisiche), né a riprodurre, copiare e/o duplicare, in qualsiasi modo ciò avvenga, documenti (ivi compresi quelli elettronici) contenenti le informazioni confidenziali e proprietarie o parte delle stesse, se non per lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative e per lo scopo per cui sono venuti a conoscenza delle stesse.

I Destinatari si impegnano a restituire e consegnare prontamente al Gruppo tutti i supporti cartacei, elettronici, magnetici o d'altra natura, contenenti le informazioni confidenziali e proprietarie in qualsiasi forma espresse e a qualsiasi titolo in loro possesso all'atto della cessazione dello scopo per cui ne sono venuti a conoscenza (a titolo di esempio, al cambio di mansione o al termine del rapporto lavorativo o di collaborazione con il Gruppo).

Art. 14. DIGNITÀ E UGUAGLIANZA

I Destinatari rispettano i diritti umani internazionalmente riconosciuti e i Principi e Diritti Fondamentali nel Lavoro dell'OIL promuovendo:

- il rifiuto, nelle relazioni interne ed esterne, di comportamenti che abbiano un contenuto discriminatorio basato su opinioni politiche e sindacali, religione, origini razziali o etniche, nazionalità, cultura, età, sesso, orientamento sessuale, stato di salute e in genere qualsiasi caratteristica intima della persona umana;
- il divieto di qualsiasi tipologia di molestia di carattere sessuale comunque realizzata e qualsiasi atteggiamento o comportamento che possa creare disagio o incutere timore nell'altra persona è in ogni caso inaccettabile e vietato;
- il rifiuto di ogni forma di lavoro minorile, forzato, vincolato o obbligato, nonché divieto di qualsiasi forma di schiavitù o tratta di esseri umani, sia nelle Società del Gruppo che lungo la propria *supply chain*;
- il rispetto dei diritti dei lavoratori e delle libertà sindacali, quali, in particolare, la libertà di associazione e la contrattazione collettiva, anche attraverso il dialogo responsabile e costruttivo con le organizzazioni a tutela del lavoro che favorisce un clima di reciproco rispetto in coerenza con i principi di correttezza, trasparenza e partecipazione promuoviamo le pari opportunità, in particolare tra i generi, per ogni dipendente o candidato;
- l'adozione di processi di valutazione basati su criteri di merito, competenza e trattamenti equi in relazione al ruolo, all'impegno e ai risultati raggiunti;
- la creazione di un ambiente di lavoro inclusivo, che veicoli e rafforzi i valori della diversità, censurando qualsiasi forma di discriminazione e valorizzando la cooperazione tra persone provenienti da culture, prospettive ed esperienze differenti;
- il mantenimento di un ambiente di lavoro sano e sicuro per tutti, vietando, nel corso della prestazione lavorativa, l'uso, la presenza o la distribuzione di sostanze stupefacenti, limitando le sostanze alcoliche a quanto esplicitamente autorizzato e il fumo ai luoghi di lavoro consentiti;
- l'adozione di misure (formative, comunicative, comportamentali e operative) che contribuiscano a far evolvere la cultura aziendale verso l'inclusione attiva di tutte le diversità, nonché misure di

controllo di tali aspetti (con valutazione dei rischi, misure di prevenzione e rimedio, canali di segnalazione e rendicontazione periodica) sulla *supply chain*.

Art. 15. RESPONSABILITÀ IN AMBITO ESG

Zenita Group è consapevole delle proprie responsabilità nella gestione delle tematiche legate alla sostenibilità, agli obblighi introdotti dalla Direttiva UE 2464/22 “*Corporate Sustainability Reporting Directive*” (“CSRD”), alla norma UNI EN ISO 26000 (Responsabilità sociale), con particolare riferimento: a) all’obbligo di “rendere conto”, b) alla trasparenza; c) al comportamento etico; d) al rispetto degli interessi degli *stakeholders*; e) al rispetto del principio di legalità; f) al rispetto delle norme internazionali di comportamento; g) al rispetto dei diritti umani; h) al rispetto delle condizioni di lavoro; i) al rispetto dell’ambiente; l) al rispetto delle corrette prassi gestionali; m) al rispetto dei diritti dei consumatori.

La Politica di Sostenibilità sui temi ESG (“*Environmental Social And Governance*”) rappresenta un riferimento importante in quanto si concentra su tematiche connesse a questi fattori, descrivendo gli indirizzi e gli obiettivi strategici attuati operativamente in materia mediante i processi aziendali e misurati attraverso le informazioni operative raccolte, che costituiscono parametri specifici relativi alle risorse immateriali impiegate all’interno di ciascuna Società del Gruppo.

L’adesione ai principi ESG determina ancora più attenzione da parte di Zenita Group alle tre principali aree che rappresentano una nuova modalità di fare business, incentrata maggiormente sugli *stakeholders*. In qualità di società di *System Integration* e Servizi, nel definire i punti riguardanti i principi ESG, infatti, Zenita Group tiene conto del settore merceologico di appartenenza e delle particolarità delle proprie attività aziendali, che certamente hanno un impatto maggiore rispetto ad altre realtà industriali e produttive.

Inoltre, con particolare riferimento, al settore dell’ICT, Zenita Group si impegna:

- a) per quanto concerne l’Ambiente a:
 - i) una corretta gestione ed efficientamento delle risorse energetiche;
 - ii) ridurre le emissioni di gas a effetto serra contrastando i cambiamenti climatici;
 - iii) favorire l’economia circolare;
- b) per quanto concerne le tematiche sociali a:
 - i) valorizzare il capitale umano con programmi di formazione e sviluppo professionale;
 - ii) tutelare la salute e il benessere dei dipendenti;
 - iii) assicurare la parità di genere, diversità e inclusione;
 - iv) garantire l’accessibilità e l’inclusione digitale;
 - v) garantire la privacy dei dipendenti in linea con le specifiche disposizioni normative di settore;
- c) Per quanto riguarda la Governance a:
 - i) assicurare trasparenza ed etica del business;
 - ii) garantire apporti alla ricerca, allo sviluppo e all’innovazione;
 - iii) assicurare la soddisfazione dei clienti;
 - iv) adottare standard di cybersecurity in linea con i protocolli più avanzati;

- v) assicurare la *business continuity* gestendo i rischi sistematici;
- vi) assicurare la gestione responsabile della *supply chain*.

Zenita Group è attenta al tema di Diversity & Inclusion, promuovendo un ambiente in cui tutte le persone, indipendentemente dal genere e da altre differenze, abbiano pari opportunità di partecipazione e crescita.

Zenita Group, in particolare, riconosce la parità di genere come un valore fondamentale e si impegna a garantire un ambiente di lavoro equo, inclusivo e rispettoso. Ogni decisione relativa a selezione, assunzione, formazione, sviluppo professionale e retribuzione è basata esclusivamente su merito, competenze e risultati, senza alcuna discriminazione legata al genere e all'identità. Zenita Group promuove attivamente pari opportunità, il bilanciamento tra vita professionale e personale e il rispetto reciproco, contrastando qualsiasi forma di molestia, violenza o comportamento discriminatorio. Tutti i collaboratori sono chiamati a contribuire alla costruzione di un contesto lavorativo fondato su dignità, rispetto e valorizzazione delle differenze.

Art. 16. TUTELA DELL' AMBIENTE

Zenita Group riconosce la salvaguardia dell'ambiente come uno dei propri valori fondamentali: a tal fine, il Gruppo si impegna a contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio attraverso il rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti (ivi inclusi i RAEE) e il costante monitoraggio dei processi aziendali, privilegiando l'adozione di misure atte a prevenire eventuali pregiudizi all'ambiente.

Come accennato nell'articolo precedente, la Politica di Sostenibilità incarna l'impegno di Zenita Group in termini di responsabilità etica e sostenibilità ambientale.

Art. 17. INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Zenita Group riconosce il valore degli strumenti di intelligenza artificiale quale supporto all'innovazione, all'efficienza operativa e alla qualità dei servizi, impegnandosi a promuoverne un utilizzo responsabile, trasparente e conforme alla normativa vigente.

L'impiego di tali strumenti deve avvenire nel rispetto dei principi di tutela dei dati personali, sicurezza delle informazioni, non discriminazione e supervisione umana, evitando ogni uso improprio o potenzialmente lesivo dei diritti e della dignità delle persone.

È fatto obbligo ai destinatari del presente Codice di assicurare che le soluzioni di intelligenza artificiale siano adottate in modo consapevole, tracciabile e coerente con i valori aziendali, garantendo adeguati livelli di controllo, accuratezza delle informazioni e gestione dei rischi connessi.

Art. 18. RIPUDIO DI OGNI FORMA DI TERRORISMO E DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Zenita Group ripudia esplicitamente ogni forma di:

Codice Etico Zenita Group

- Terrorismo, impegnandosi a non instaurare alcun rapporto di natura lavorativa o commerciale con soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, coinvolti in fatti di terrorismo e a non finanziare o comunque agevolare, direttamente o indirettamente, alcuna attività degli stessi;
- criminalità organizzata per qualunque fine, impegnandosi a non costituire, promuovere o partecipare ad alcuna associazione illegale.

PARTE II: NORME COMPORTAMENTALI NELL'AMBITO DELLA CORPORATE GOVERNANCE

Art. 19. ORGANI SOCIALI

Le nomine dei componenti degli Organi Sociali di ogni Società del Gruppo devono avvenire mediante procedure trasparenti. Gli Organi Sociali agiscono e deliberano con cognizione di causa e in autonomia, perseguendo l'obiettivo della creazione di valore per il Gruppo nel rispetto dei principi di legalità e correttezza.

Le decisioni dei componenti gli Organi Sociali devono essere autonome, ovvero basarsi sul libero apprezzamento e perseguire l'interesse del Gruppo.

L'indipendenza di giudizio è un requisito delle decisioni degli Organi Sociali e, pertanto, i componenti devono garantire la massima trasparenza nella gestione delle operazioni in cui abbiano interessi particolari.

In tali circostanze, dovranno essere rispettate le norme di legge e la normativa aziendale in materia: in particolare, i Consiglieri di Amministrazione di ciascuna Società del Gruppo sono tenuti individualmente a svolgere il proprio incarico con serietà e professionalità, permettendo così al Gruppo di trarre beneficio dalle loro competenze.

Art. 20. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

Zenita Group promuove la trasparenza e l'informazione periodica nei confronti degli azionisti nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti. Le informazioni che sono trasmesse agli azionisti sono vere, complete e riflettono la situazione del Gruppo. A questo scopo i Destinatari coinvolti nelle attività di formazione del bilancio devono:

- improntare il proprio comportamento alla massima collaborazione, sia nei confronti degli *stakeholder* che dell'Autorità di Vigilanza;
- curare la completezza e chiarezza delle informazioni fornite;
- garantire l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni;
- segnalare l'esistenza di eventuali conflitti di interesse.

Zenita Group promuove una corretta e costante informativa agli azionisti in merito a qualunque azione o scelta che possa avere effetti o conseguenze nei confronti dei loro investimenti. Gli interessi di tutti gli azionisti sono promossi e tutelati, anche rifiutando qualunque interesse particolare o di parte.

Il Gruppo promuove la massima riservatezza delle informazioni inerenti operazioni straordinarie. I Destinatari coinvolti dovranno mantenere riservate tali informazioni e non abusarne.

A tal fine, Zenita Group si impegna a proteggere, anche attraverso strumentazioni informatiche, le informazioni privilegiate la cui diffusione potrebbe provocare abusi di mercato. È fatto esplicito divieto a tutti i Destinatari che per il loro ruolo aziendale potrebbero entrare in possesso di tali informazioni di diffonderle senza autorizzazione e/o sfruttarle a proprio o altrui vantaggio.

Art. 21. RAPPORTI CON IL MERCATO

21.1 CONCORRENZA LEALE

Zenita Group riconosce il valore della concorrenza ispirato ai principi di correttezza, leale competizione e trasparenza nei confronti dei *competitor* presenti sul mercato.

21.2 ANTITRUST

Zenita Group rispetta il complesso delle norme giuridiche poste a tutela della concorrenza sui mercati economici, mettendo in atto un corretto meccanismo concorrenziale, proibendo condotte che – integrando intese restrittive della concorrenza e/o abusi di posizione dominante – consentano singolarmente o congiuntamente ad altre organizzazioni di pregiudicare la regolare competizione economica.

Così facendo, Zenita Group sostiene un'economia di mercato libera, dove ogni impresa assume le proprie decisioni in modo indipendente dai suoi concorrenti, in maniera da garantire una forte concorrenza che conduca ad una distribuzione più efficiente di merci e servizi, a prezzi più bassi, ad una migliore qualità e al massimo dell'innovazione.

21.3 CONFLITTO DI INTERESSI

Zenita Group si impegna a competere sul mercato in modo leale, sollecitando la libera concorrenza, nel pieno rispetto della normativa vigente ed evitando qualunque condotta che costituisca abuso, restrizione o violazione della stessa.

Gli accordi che possano avere effetti negativi sulla libera concorrenza dovranno essere verificati dal Legale incaricato dalla Società del Gruppo coinvolta.

I Destinatari non possono usare proprietà, informazioni o posizioni aziendali per benefici personali o per competere con qualunque Società del Gruppo. Analogamente non possono offrire, dare, richiedere o ricevere un dono illecito, una tangente, un contributo politico illecito o altri pagamenti scorretti: non devono accettare omaggi, regali e simili, se non direttamente riconducibili a normali relazioni di cortesia e di modico valore, da nessuna organizzazione o individuo che ha, o prova ad avere, una relazione commerciale con il Gruppo.

Qualora si trovi in una situazione di conflitto di interessi (anche solo potenziale), il personale deve comunicare tale circostanza al proprio superiore gerarchico e/o all'Organismo di Vigilanza, ove presente, astenendosi dal compiere qualsiasi operazione.

21.4 PRATICHE COMMERCIALI ETICHE

Zenita Group non persegue vantaggi competitivi attraverso pratiche commerciali illegali o immorali.

Ogni direttore o funzionario commerciale (sia esso dirigente, quadro e impiegato) deve trattare in maniera lecita con i clienti, i provider, i fornitori, i concorrenti, gli impiegati e i direttori. Nessun direttore o funzionario commerciale deve trarre vantaggio in modo illecito da manipolazioni, dissimulazione, abuso di informazioni privilegiate, false dichiarazioni su fatti materiali o pratiche illegali.

21.5 TUTELA DELLA TRASPARENZA NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI (ANTI-RICICLAGGIO)

Zenita Group ha come principio quello della massima trasparenza nelle transazioni commerciali e predispone gli strumenti più opportuni al fine di contrastare i fenomeni del riciclaggio, della ricettazione e dell'autoriciclaggio.

Deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede nei rapporti con tutte le controparti contrattuali.

Art. 22. RAPPORTI CON ORGANI DI INFORMAZIONE

I rapporti tra Zenita Group e i *media* in genere spettano esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò delegate e devono essere intrattenuti nel rispetto della politica di comunicazione definita, veicolando in ogni caso informazioni e comunicazioni relative a Zenita Group accurate, veritiere, complete, trasparenti e tra loro omogenee.

I dipendenti Zenita Group non possono pertanto fornire informazioni ai rappresentanti dei *media* senza l'autorizzazione delle funzioni competenti.

I dipendenti che siano invitati in nome Zenita Group o in rappresentanza della stessa a partecipare a convegni, congressi o seminari, o a redigere articoli, saggi o pubblicazioni in genere sono tenuti ad ottenere la previa autorizzazione del diretto Responsabile circa i testi, le relazioni e qualsiasi altro documento a tal fine predisposto.

In ogni caso, ogni Destinatario è chiamato ad essere veicolo dei valori aziendali attraverso:

- il rispetto dei valori del Gruppo nei propri comportamenti personali e professionali;
- la consapevolezza che nelle comunicazioni pubbliche (inclusi i social network) nulla è privato o segreto;
- la moderazione ed equilibrio nell'esprimere eventuali punti di vista critici sull'ambiente lavorativo;
- l'identificazione appropriata come collaboratore del Gruppo quando si utilizzano social media nell'ambito professionale;
- la promozione dell'immagine di Zenita Group attraverso il buon esempio e la diffusione dei valori etici del Gruppo.

Art. 23. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO AZIONARIO

Zenita Group tutela e accresce il valore dell'impresa con l'obiettivo di premiare il rischio assunto dagli azionisti nell'investimento dei propri capitali.

Si impegna, pertanto, a proteggere, conservare e aumentare i beni, i diritti e i legittimi interessi degli azionisti rispettando gli accordi stipulati.

Art. 24. TRASPARENZA DELLA CONTABILITA' AZIENDALE

Zenita Group promuove la massima trasparenza, affidabilità e integrità delle informazioni inerenti alla contabilità aziendale: ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Tutte le azioni e operazioni delle Società del Gruppo devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

Art. 25. TUTELA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

La salvaguardia delle informazioni proprietarie, dei segreti commerciali e della proprietà intellettuale (ivi compresi marchi, brevetti e opere di ingegno) nonché il rispetto dei medesimi diritti di proprietà di terzi sono considerati della massima importanza.

I dipendenti sono tenuti a tutelare le informazioni proprietarie, i segreti commerciali e la proprietà intellettuale del Gruppo, nel medesimo modo in cui hanno l'obbligo di tutelare tutti gli altri beni patrimoniali.

Zenita Group non consente ai propri dipendenti di riprodurre o altrimenti violare i diritti relativi al lavoro di terzi giuridicamente protetto, né di usarlo o di distribuirlo senza idoneo permesso. La riproduzione o l'uso di materiali senza il consenso del rispettivo proprietario è considerato illecito. L'uso di software illegalmente ottenuto è, altresì, severamente proibito.

Il Gruppo si impegna altresì a formare il personale sui temi della proprietà intellettuale e sui rischi connessi alla sua violazione, nonché ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate alla protezione del patrimonio intellettuale aziendale.

Art. 26. CONTRIBUTI SPONSORIZZAZIONI E OMAGGI

Zenita Group si impegna a sponsorizzare esclusivamente eventi che abbiano un valore culturale, sportivo o benefico anche con lo scopo di valorizzare iniziative presenti sul territorio.

Zenita Group si impegna altresì a concedere donazioni esclusivamente ad associazioni, fondazioni, enti pubblici e no profit, che siano regolarmente costituiti, nel rispetto delle prescrizioni della normativa contabile, civilistica e fiscale e secondo i principi di massima correttezza e trasparenza.

Parte III: NORME COMPORTAMENTALI NELLE RELAZIONI CON IL PERSONALE

Art. 27. SELEZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

In osservanza delle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e della legislazione vigente a tutela delle condizioni di lavoro, nonché delle convenzioni internazionali applicabili in materia di tutela dei diritti umani e dei lavoratori, Il Gruppo si impegna a rispettare i diritti umani fondamentali rifiutando qualunque forma di favoritismo, nepotismo o clientelismo e ripudiando ogni principio di discriminazione basato sul sesso, sulla nazionalità, sulla religione, sulle opinioni personali e politiche, sull'età, sulla salute e sulle condizioni economiche dei propri interlocutori. In particolare, il Gruppo:

- evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti del proprio personale e offre a tutti i lavoratori le medesime opportunità, in modo che ciascuno possa godere di un trattamento equo basato su criteri di merito, competenza e valutazione delle capacità e potenzialità individuali, senza discriminazione alcuna;
- cura la selezione e assunzione del personale dipendente applicando criteri di oggettività e trasparenza e assicurando il rispetto dei valori di pari opportunità ed eguaglianza, in linea con le prescrizioni di legge in materia, con lo Statuto dei lavoratori e i CCNL applicabili;
- crea un ambiente lavorativo in cui le caratteristiche personali del singolo lavoratore non diano vita a discriminazioni e offre ai Destinatari pari opportunità a parità di condizioni;
- assicura la tutela della Privacy del personale e il diritto del medesimo a lavorare senza subire illeciti condizionamenti;
- vigila affinché nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non sia dato luogo a riduzione o mantenimento in stato di soggezione mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona;
- rifiuta ogni forma di lavoro irregolare e di "lavoro nero", nonché ogni forma di sfruttamento delle persone;
- vieta il ricorso a manodopera infantile e al lavoro forzato, vincolato o obbligato in qualsiasi forma;
- vieta la tratta di persone e qualsiasi forma di schiavitù di esseri umani, inclusa ogni forma di schiavitù moderna, garantendo che tutti i lavoratori abbiano libertà di movimento, possesso dei propri documenti di identità e piena trasparenza sui termini e condizioni di impiego;
- non instaura alcun rapporto di lavoro con soggetti privi di permesso di soggiorno e non svolge alcuna attività atta a favorire l'ingresso illecito in Italia di soggetti clandestini;
- promuove la cultura della sicurezza nel lavoro, anche attraverso incontri informativi e formativi diretti al personale;
- promuove la cultura del rispetto dell'ambiente.

Le Società del Gruppo si impegnano altresì a rispettare i diritti umani fondamentali riconosciuti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, dalle principali Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, dai dieci principi della United Nations Global compact, nonché dalla legislazione vigente a tutela delle condizioni di lavoro, e dichiarano il proprio impegno nel rifiuto di ogni forma di sfruttamento del lavoro.

La Società assicura la trasparenza totale sui termini e condizioni di impiego, comunicati in lingua comprensibile al lavoratore, e rispetta il diritto di associazione sindacale e contrattazione collettiva.

Art. 28. SICUREZZA E SALVAGUARDIA DELLA SALUTE E DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

Il Gruppo mostra una particolare sensibilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro al fine di evitare i rischi connessi allo svolgimento dell'attività aziendale. Pertanto, esige il rispetto di tutti gli obblighi di legge richiesti dalla normativa di riferimento. In particolare, il Gruppo:

- effettua un'adeguata informazione/formazione del proprio personale in materia di salute e sicurezza;
- si assicura che tutti i propri dipendenti operino in un ambiente di lavoro sicuro e che abbiano a disposizione idonei dispositivi di protezione;
- utilizza e mantiene macchinari sicuri e dotati di adeguati dispositivi di sicurezza;
- verifica periodicamente l'idoneità degli stabilimenti e degli uffici, assicurando il corretto adeguamento dei luoghi di lavoro alle disposizioni legislative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e chiede a tutto il personale di rispettare tutte le prescrizioni in tal senso;
- persegue il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in materia antinfortunistica, promuovendo misure preventive a tutela dei propri lavoratori e dei fornitori;
- richiede che i terzi che operano per suo conto garantiscano la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi nello svolgimento degli incarichi affidati.

Zenita Group chiede a tutti i Destinatari la massima disponibilità e collaborazione nei confronti di chiunque venga a svolgere ispezioni e controlli per conto del Gruppo e/o degli Enti di controllo preposti. Pertanto, ove un componente del Gruppo riscontri anomalie o irregolarità in materia, deve tempestivamente informarne il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

I dipendenti di Zenita Group non devono porre altro/i dipendente/i di fronte a rischi inutili, che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.

Tutti coloro che lavorano per la Società del Gruppo sono responsabili della buona gestione e del rispetto delle procedure adottate in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tutti i dipendenti di Zenita Group sono tenuti a conoscere le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e a vigilare, nell'ambito e nel limite delle proprie funzioni, sulla sicurezza propria e di tutti coloro che possono risultare coinvolti nello svolgimento delle attività del Gruppo, nei termini di legge.

Art. 29. CRESCITA PROFESSIONALE

Zenita Group promuove la crescita professionale dei collaboratori mediante opportuni strumenti e piani formativi. A tal fine, propone una formazione finalizzata alla crescita professionale dei Destinatari. I Destinatari con mansioni di Responsabile o coordinatore predispongono piani di crescita professionale per il personale interno a proprio riporto, in coordinamento con le strutture Zenita Group competenti per la formazione.

I Destinatari hanno il dovere di partecipare alla formazione assegnata e di impegnarsi per il conseguimento delle eventuali certificazioni o abilitazioni inerenti.

I Destinatari possono proporre ai propri Responsabili percorsi di formazione o specifici corsi di crescita professionale connessi al proprio ruolo.

Art. 30. TUTELA E USO CORRETTO DEI BENI AZIENDALI

30.1 REGOLE DI TIPO GENERALE

I documenti, gli strumenti di lavoro, gli impianti, le dotazioni e ogni altro bene, materiale (ad esempio computer, stampanti, attrezzature, immobili, infrastrutture, strumenti informatici - compresi i collegamenti alla Intranet, alla Extranet e a Internet) e immateriale (ad esempio informazioni riservate, know-how, conoscenze tecniche - comprese le privative intellettuali e i marchi) di proprietà delle Società del Gruppo sono utilizzati esclusivamente per la realizzazione dei fini istituzionali, con le modalità dalle stesse fissate nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e industriale dei legittimi titolari.

Gli stessi non possono essere utilizzati dai Destinatari per finalità personali, né essere trasferiti o messi a disposizione di terzi e devono essere utilizzati e custoditi con la medesima diligenza di un bene proprio, al fine non solo proteggere tali beni, ma anche di impedirne l'uso fraudolento o improprio.

Gli usi impropri dei sistemi di comunicazione aziendali includono l'elaborazione, la trasmissione, il recupero, l'accesso, la visualizzazione, l'immagazzinamento, la stampa e in generale la diffusione di materiali e dati fraudolenti, vessatori, minacciosi, illegali, razzisti, di orientamento sessuale, osceni, intimidatori, diffamatori o comunque non congrui a un comportamento professionale.

Il patrimonio aziendale comprende altresì le strategie e i piani imprenditoriali, gli elenchi dei clienti, i dati relativi al personale, i programmi di marketing e di vendita, gli organigrammi, le politiche dei prezzi dei prodotti, i dati finanziari e contabili e ogni altra informazione relativa all'attività, ai clienti e ai dipendenti del Gruppo.

Ognuno dei Destinatari del Codice è tenuto a operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative interne.

30.2 TITOLARITA' DEI BENI E DELLE RISORSE INFORMATICHE

I beni e le risorse informatiche, i servizi ICT e le reti informative costituiscono beni aziendali rientranti nel patrimonio Zenita Group e sono da considerarsi di esclusiva proprietà di Zenita Group.

I Destinatari si impegnano a utilizzare i beni e le risorse tecnologiche messe a disposizione da Zenita Group per le finalità di adempimento delle mansioni lavorative in base alla mansione lavorativa affidata e comunque per l'esclusivo perseguimento degli obiettivi aziendali. I Destinatari si impegnano a trattare esclusivamente dati e/o informazioni di tipo aziendale e non personale attraverso i beni aziendali loro assegnati.

30.3 RESPONSABILITA' PERSONALE DELL'UTENTE

I Destinatari sono personalmente responsabili dell'utilizzo dei beni e delle risorse tecnologiche loro affidati, nonché dei relativi dati trattati per le finalità di adempimento delle mansioni lavorative.

A tal fine, nel rispetto dei principi di diligenza sottesi al rapporto instaurato con le Società del Gruppo, i Destinatari sono tenuti a tutelare (per quanto di propria competenza) il patrimonio aziendale da utilizzi impropri e non autorizzati, danni o abusi anche derivanti da negligenza, imprudenza o imperizia, al fine di preservare l'integrità e la riservatezza dei beni, delle informazioni e delle risorse aziendali.

In relazione al proprio ruolo e alle mansioni in concreto svolte, i Destinatari sono inoltre tenuti ad operare a tutela della sicurezza delle informazioni e a favore della cybersecurity, riportando senza ritardo al proprio responsabile, al CISO, al DPO e/o all'Organismo di Vigilanza (ove presente) eventuali rischi di cui sono a conoscenza.

Sono vietati comportamenti da parte dei Destinatari che possano creare un danno, anche di immagine, a Zenita Group e a propri clienti.

Art. 31. USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Il Gruppo rifiuta considerandoli comportamenti riprovevoli e offensivi:

- prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, stupefacenti o di sostanze che abbiano effetti analoghi;
- consumare o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa.

Sono equiparati ai casi precedenti gli stati di dipendenza cronica da alcool e stupefacenti, che abbiano incidenza sulla prestazione lavorativa e che possano turbare il normale svolgimento della stessa.

Art. 32. FUMO

Zenita Group tiene in particolare considerazione, nelle situazioni di convivenza lavorativa, la condizione di chi avverta disagio fisico in presenza di fumo e chieda di essere preservato dal contatto con il cosiddetto “fumo passivo” sul proprio posto di lavoro, fermo restando:

- i divieti generali di fumare nei luoghi di lavoro ove ciò generi pericolo e comunque in tutti quegli ambienti di lavoro contraddistinti da apposite indicazioni
- il divieto di fumare di cui all’art 51 della legge 16.01.2003 n. 3, in base al quale è vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e di quelli riservati ai fumatori e come tale contrassegnati.

Tali prescrizioni sono da intendersi applicate anche per l’utilizzo delle sigarette così dette “elettroniche”.

Art. 33. MOLESTIE SUL LUOGO DI LAVORO

Zenita Group esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non si verifichino molestie di alcun genere, pertanto contrasta:

- la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o di isolamento nei confronti di singoli lavoratori o gruppi di lavoratori;
- l’ingiustificata interferenza con il lavoro altrui;
- la creazione di ostacoli e impedimenti alle prospettive professionali altrui.

Parte IV: NORME E COMPORTAMENTI NEI CONFRONTI DI TERZI

Art. 34. CRITERI DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DEI CLIENTI

Obiettivo primario del Gruppo nei rapporti con i propri clienti è quello di accrescere il grado di soddisfazione e gradimento dei propri servizi/prodotti, funzionalizzandoli alle esigenze della clientela, anche potenziale e fornendo ad essa informazioni veritiere, accurate, complete e corrette.

Pertanto, tali rapporti sono gestiti secondo principi di massima collaborazione, disponibilità professionalità, trasparenza e imparzialità, rifiutando qualunque forma di discriminazione nei rapporti con la clientela, nel rispetto della riservatezza e della tutela della Privacy, al fine di creare le basi per un rapporto solido e duraturo, di fiducia reciproca.

Non è ammessa alcuna forma di regalia, diretta o indiretta, alla clientela, che possa essere interpretata come atto mirante a ottenere favori o benefici. Pertanto, sono ammesse regalie di modico valore che rientrano in normali scambi di cortesia tra partner commerciali.

Art. 35. CRITERI DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DEI FORNITORI

I processi di selezione e scelta dei fornitori sono improntati su principi di legalità, correttezza e trasparenza. La scelta del fornitore si basa su criteri oggettivi e imparziali in termini di qualità, affidabilità, costo, servizi aggiuntivi rispetto ai servizi/prodotti offerti.

I Destinatari non possono accettare omaggi, regali e simili, se non direttamente riconducibili a normali relazioni di cortesia e di modico valore. La violazione dei principi di legalità, correttezza, trasparenza, riservatezza e rispetto della dignità della persona sono giusta causa di risoluzione dei rapporti con i fornitori.

Qualora i Destinatari ricevano da un fornitore proposte di benefici per favorirne l'attività, devono immediatamente sospendere il rapporto e segnalare il fatto all'Organismo di Vigilanza, ove presente, oppure alla funzione Legal & Compliance.

Inoltre, Zenita Group si impegna a esigere dai propri fornitori il rispetto della normativa in materia di lavoro, ivi incluso ciò che attiene al lavoro minorile, alla salute e sicurezza dei lavoratori, ai diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza.

In particolare, il Gruppo si impegna a compiere le seguenti attività:

- inclusione di specifiche clausole contrattuali che richiedono l'adesione ai principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e alle Convenzioni OIL;

- prevedere un obbligo contrattuale per fornitori di garantire che i propri dipendenti e subfornitori non utilizzino lavoro minorile, lavoro forzato o pratiche di schiavitù moderna;
- diritto di audit e ispezione delle condizioni di lavoro presso i fornitori;
- adottare procedure di segnalazione e rimedio in caso di violazioni accertate, supportate da clausole di risoluzione immediata del contratto in caso di gravi violazioni dei diritti umani.

Art. 36. CRITERI DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DELLA PA E DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE

In tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione, le Pubbliche Autorità, il Gruppo si impegna a dare piena e scrupolosa attuazione alla normativa e alla disciplina applicabile nonché agli standard internazionali di lotta alla corruzione, inclusa la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e le migliori pratiche internazionali in materia di integrità e trasparenza nei rapporti con le istituzioni pubbliche.

Zenita Group ripudia dunque esplicitamente qualsiasi pratica corruttiva nella gestione dei rapporti in generale con la Pubblica Amministrazione, con gli organi dell'Unione Europea o con funzionari pubblici stranieri.

Il Gruppo rifiuta ogni comportamento che possa costituire ostacolo allo svolgimento delle funzioni delle Pubbliche Autorità. A tal fine, ogni Destinatario fornisce con tempestività, chiarezza e completezza tutte le informazioni e/o i documenti richiesti da enti pubblici.

Art. 37. RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI

Zenita Group non eroga contributi di alcun genere, direttamente o indirettamente, a partiti politici, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, né a loro rappresentanti o candidati, sia in Italia che all'estero.

Art. 38. MISURE ANTI-CORRUZIONE

Zenita Group non tollera alcun tipo di corruzione, in ogni sua forma, non solo nei confronti di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, rappresentanti di organizzazioni internazionali, altri terzi correlati a un pubblico ufficiale, ma anche nei confronti di persone fisiche o giuridiche, o altri soggetti diversamente indicati dalle leggi applicabili.

Nessun amministratore, manager o dipendente, può direttamente o indirettamente promettere, accettare, sollecitare, offrire o pagare somme di denaro o altre utilità (inclusi doni o utilità d'uso, ad eccezione di oggetti commerciali di modico valore economico comunemente accettati a livello internazionale, consentiti dalle leggi applicabili) anche a seguito di pressioni illecite.

Le donazioni e le sponsorizzazioni effettuate dal Gruppo per sostenere un evento, un'attività, una persona o un'organizzazione, finanziariamente oppure attraverso la fornitura di prodotti o servizi,

Codice Etico Zenita Group

devono avere come unico obiettivo l'ottenimento di pubblicità volta ad aumentare la visibilità e la popolarità di Zenita Group.

Parte V: MECCANISMI DI ATTUAZIONE

Art. 39. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Zenita Group definisce i criteri e le sanzioni, oltre alle disposizioni di legge e alle disposizioni specifiche dei CCNL di riferimento, per rendere effettivamente esigibile il rispetto dei principi enunciati nel presente Codice Etico, avendo cura di comunicare a tutti i Destinatari l'esistenza e il contenuto degli stessi, affinché ciascuno ne acquisisca una completa conoscenza, attraverso:

- la consegna del Codice Etico a tutti i dipendenti in organico e a tutti i neoassunti, al momento dell'assunzione;
- la pubblicazione nella intranet aziendale del Codice Etico, al fine di rendere sempre possibile e immediata la consultazione e condivisione dei principi etici, delle norme comportamentali e del regime sanzionatorio connesso alla loro violazione (Legge 20 maggio 1970 n. 300 "Statuto dei Lavoratori" - art. 7);
- l'attività di formazione/informazione iniziale e periodica;
- la consegna di una copia del Codice Etico a tutti i dipendenti distaccati stabilmente presso i clienti;
- l'affissione del Codice Etico nelle bacheche presenti negli immobili ove sono svolte le attività di Zenita Group;
- la messa a disposizione ai Destinatari esterni (clienti, fornitori, partner, etc.) e a qualunque altro interlocutore del Codice Etico.

Art. 40. CONTROLLO INTERNO

Zenita Group è dotata di un sistema di controllo interno rappresentato dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi aziendali, della salvaguardia del valore delle attività, dell'affidabilità e integrità delle informazioni contabili gestionali, della conformità delle operazioni alla legge e alle disposizioni interne dell'ente.

Tale sistema contribuisce al miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei processi aziendali, nonché al contenimento dei rischi delle operazioni aziendali, della cui esistenza i Destinatari devono essere consapevoli.

I Destinatari nell'ambito delle funzioni svolte sono responsabili della definizione, dell'attuazione e del corretto funzionamento dei controlli inerenti alle aree operative o alle attività loro affidate.

Art. 41. SISTEMA DI SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

A completamento del sistema di controlli interno, il Gruppo ha adottato, per le società italiane soggette alle disposizioni del D.lgs. 24/2023, un sistema di canali di segnalazione *whistleblowing* che garantisce *"anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione"*.

Codice Etico Zenita Group

Le informazioni relative ai canali di segnalazione interna e al loro utilizzo sono indicate all'interno di una specifica procedura in materia di *whistleblowing* adottata dalle Società italiane del Gruppo, alla quale si rimanda, e disponibile nell'apposita sezione del relativo sito web.